

# **SCHEMA DI STATUTO**

**CONTENENTE NORME SUL FUNZIONAMENTO**

**DELLA SOCIETA' i-MATT S.r.l.**

Allegato " " al n. di Repertorio

## STATUTO

### CONTENENTE NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

#### Articolo 1) Denominazione

1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata: “**i-MATT S.r.l.**”.
2. La Società è costituita nella forma della società a partecipazione mista pubblico-privata, con capitale privato maggioritario, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, quale soggetto realizzatore del Progetto recante codice identificativo “ITEC0000016”, dal titolo “Italian MATerials Technologies Infrastructure”, acronimo “i-MATT” (di seguito, “Progetto”), con soggetto proponente e attuatore Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito, “CNR” o “Socio pubblico”), ammesso ad agevolazione con decreto di concessione del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 148 del 22 giugno 2022 (di seguito “Decreto di concessione dell’agevolazione”) così come modificato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1 del 08/01/2025, a valere sulle risorse previste dal PNRR nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” - Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, ai sensi e per gli effetti dell’Avviso, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 3265 del 28 dicembre 2021, per la “concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione” (di seguito, “Avviso”).

#### Articolo 2) Sede

1. La sede legale della società è in Via P. Gobetti 101, 40129 Bologna, presso l’Area Territoriale di Bologna del CNR.
2. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei componenti dell’Organo di Controllo, se nominati, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.
3. Tutte le comunicazioni previste dallo Statuto avvengono mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo che deve essere stato espressamente comunicato dai soggetti di cui al comma precedente, fatte salve le diverse specificazioni di cui al presente Statuto.

#### Articolo 3) Oggetto

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 4-*bis* e dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016, nonché dell’art. 4, comma 2, dell’Avviso, dell’art. 1, comma 4, del Decreto di concessione dell’agevolazione e dell’art. 2, comma 4, del Disciplinare – Allegato 2 al Decreto di concessione dell’agevolazione, la Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione dell’Infrastruttura tecnologica di innovazione distribuita prevista dal Progetto i-MATT, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di implementazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dall’Avviso, dal Decreto di concessione dell’agevolazione e dai relativi Allegati.

2. In raccordo con quanto previsto dal comma precedente, la Società assume ad oggetto la progettazione, realizzazione, conduzione e sviluppo della infrastruttura di innovazione i-MATT - Italian MATerials Technologies Infrastructure (i-MATT) baricentrata sulla tecnologia abilitante dei materiali avanzati e sulle loro intersezioni con diversi campi industriali e di applicazione per promuovere processi industriali sostenibili, prodotti e soluzioni tecnologiche umano-centriche.

Le ricerche potranno essere svolte anche sulla base di incarichi e finanziamenti da parte di soggetti esterni, alle quali potranno partecipare, laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti di ricerca e ricercatori universitari. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere attività strumentali e correlate allo stesso.

3. La Società può compiere qualsiasi operazione economica finanziaria, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, fatta espressa esclusione per le operazioni di raccolta del risparmio e per le altre che risultano vietate dalla legge.

4. La Società può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare, può sottoscrivere accordi, convenzioni, contratti con terze parti, partecipare a progetti di ricerca finanziati a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale, associarsi a reti di ricerca nazionali ed internazionali, fornire a soggetti, pubblici e privati, tecnologie e servizi.

5. La Società può contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società o privati e potrà concedere garanzie reali.

6. La Società può assumere partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

7. Le attività di carattere finanziario e l'assunzione di partecipazioni devono, comunque, essere strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

8. La Società si può avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo regionale, nazionale e internazionale. In ogni caso, in relazione alle spese rendicontate nell'ambito del Progetto, in base a quanto previsto dal Decreto di concessione dell'agevolazione, la Società non può beneficiare di altre misure di sostegno finanziario regionale, nazionale o europeo, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, fatto salvo il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

#### **Articolo 4) Durata**

1. La durata della Società è fissata fino al 31/12/20240 in quanto parametrata alla durata della gestione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione, salvo diverso termine conseguente a determinazioni ministeriali.

2. La società può sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea dei soci, con il voto favorevole del CNR, o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla normativa pro tempore vigente.

3. In ogni caso, lo scioglimento della Società non può essere deliberato prima del termine minimo di gestione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione stabilito dal Progetto, in conformità a quanto previsto dall'Avviso.

#### **Articolo 5) Capitale sociale**

1. Il capitale sociale ammonta a Euro 2.771.053,00 (duemilionesettecentosettantunocinquante/00) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante il conferimento di qualsiasi bene e/o elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società. In mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.
4. È esclusa ogni garanzia del CNR e degli eventuali altri Soci pubblici sui prestiti contratti dalla Società.

#### **Art. 6) Soci e trasferimento delle quote**

1. In sede di costituzione della società, il capitale sociale della Società è detenuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Socio pubblico), in qualità di Soggetto attuatore del Progetto, e dal Socio privato previamente selezionato con procedura ad evidenza pubblica.
2. Fino al completamento della realizzazione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione, prevista dal Progetto i-MATT e finanziata con fondi del PNRR, e della relativa procedura di rendicontazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto di concessione dell'agevolazione, è vietato il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Prima della scadenza di detto termine, è fatto esplicito divieto al Socio privato di trasferire, cedere o conferire la propria partecipazione nella Società, anche qualora il conferitario sia un soggetto interamente detenuto dal medesimo Socio privato.
3. È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei Soci di ogni trasferimento di quote effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma.
4. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, la partecipazione del Socio pubblico nella Società potrà essere trasferita ad altri enti pubblici con finalità analoghe, in conformità a quanto previsto dal Progetto.
5. Il Socio privato deve possedere, e mantenere per tutta la durata della partecipazione societaria, i requisiti di qualificazione previsti in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita a norma dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016. La quota di partecipazione privata non può, in ogni caso, essere inferiore al 51% del capitale sociale.
6. Nel caso in cui, successivamente al decorso del termine minimo di gestione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione stabilito dal Progetto, in conformità a quanto previsto dall'Avviso, il CNR intenda dismettere la propria quota di partecipazione alla Società, trovano applicazione le procedure ad evidenza pubblica *ratione temporis* vigenti in materia di alienazione delle partecipazioni sociali detenute da enti pubblici, salvo il diritto di prelazione del Socio privato all'esito delle predette procedure ad evidenza pubblica.

#### **Art 7) Esclusione del Socio privato**

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti, ai sensi dell'art. 2473-*bis* c.c., alle seguenti fattispecie:

a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni connesse ai vincoli derivanti dalla partecipazione alla gara per la selezione del Socio privato prodromica alla costituzione della Società, dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con il Socio pubblico. Rientrano in particolare in tale fattispecie eventuali inadempienze in relazione ai vincoli di finanziamento inerenti alla realizzazione del Progetto;

b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c) sopravvenuta inefficacia, per qualunque causa, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d) mancata esecuzione dei conferimenti ai sensi dell'art. 2466 c.c.;

e) annullamento o revoca per qualunque causa del Decreto di concessione dell'agevolazione, salvo che l'Assemblea dei soci deliberi tempestivamente lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società.

2. Il Socio pubblico comunica al Consiglio di amministrazione l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1 per iscritto mediante posta elettronica certificata indirizzata a ciascun membro del Consiglio di amministrazione.

3. I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto dal Consiglio di amministrazione, nella persona del Presidente, mediante posta elettronica certificata inviata al Socio privato. La contestazione dei motivi che danno luogo alla proposta di esclusione deve essere trasmessa entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla comunicazione del Socio pubblico di cui al precedente comma 2.

4. Il Socio privato può esporre le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, inviando apposita comunicazione via posta elettronica certificata alla Società. Decorso il suddetto termine, la lettera di contestazione e le eventuali giustificazioni fornite dal Socio privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione.

5. L'Assemblea delibera al riguardo in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Statuto, non computandosi ai fini del *quorum* la quota del Socio privato della cui esclusione si tratta. Il Socio privato in questione non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. Contro la delibera di esclusione il Socio Privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art. 2287 c.c.

## **Articolo 8) Aumento o riduzione del capitale sociale**

1. Le decisioni in relazione all'aumento o alla riduzione del capitale sociale spettano all'Assemblea e possono essere assunte esclusivamente con il voto favorevole del CNR.

## **Articolo 9) Finanziamento soci**

1. I Soci provvedono a finanziare la realizzazione del Progetto in conformità a quanto previsto dai Patti Parasociali e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione alla gara per la selezione del Socio privato prodromica alla costituzione della Società. I finanziamenti in questione sono corrisposti a fondo perduto dai Soci alla Società e risultano funzionalmente vincolati alla realizzazione ed implementazione dell'Infrastruttura tecnologica di innovazione di cui al Progetto i-MATT, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto di concessione dell'agevolazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, i Soci hanno, altresì, facoltà di eseguire, su richiesta del Consiglio di amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e di società a partecipazione pubblica. I finanziamenti dei Soci potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

3. I crediti vantati dai Soci per i finanziamenti dei Soci medesimi alla Società sono qualificati come postergati rispetto agli altri debiti della Società medesima.

4. In caso di perdite di gestione, al CNR e agli eventuali ulteriori Soci pubblici non potranno essere richiesti contributi, comunque siano denominati o qualificati.

### **Articolo 10) Diritti sociali**

1. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

### **Articolo 11) Recesso**

1. Il Socio Privato può recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge.

2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.

4. La procedura di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dell'Art. 6 del presente Statuto.

### **Articolo 12) Organi societari**

1. Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Comitato Tecnico Scientifico;
- d. l'Organo di Controllo.

2. Il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo (monocratico – Sindaco unico o collegiale - Collegio sindacale) sono nominati, in prima composizione, nell'Atto costitutivo.

3. Agli Organi societari si applicano, per quanto non diversamente stabilito dal presente Statuto, le norme del codice civile vigenti in materia.

### **Articolo 13) Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai Soci della Società, iscritti nel libro dei Soci alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.
2. I Soci, riuniti in Assemblea, decidono sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge o dallo Statuto.
3. Le decisioni dei Soci vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

#### **Articolo 14) Decisioni dei Soci**

1. Sono riservate alla decisione dei Soci:
  - a. l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, del bilancio preventivo e la distribuzione degli utili;
  - b. la nomina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto, la revoca e la determinazione del compenso degli Amministratori;
  - c. la nomina, la revoca e la determinazione del compenso dei componenti dell'Organo di controllo;
  - d. la nomina, la revoca e la determinazione del compenso dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS);
  - e. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
  - f. la nomina ed il compenso dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  - g. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - h. la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società;
  - i. il trasferimento, la cessione o altre operazioni inerenti la proprietà o la disponibilità dei beni finanziati, anche solo parzialmente, dal finanziamento disposto dal Decreto di concessione dell'agevolazione;
  - l. gli indirizzi agli Amministratori concernenti gli obiettivi strategici della società, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
  - m. l'esclusione dalla Società del Socio privato;
  - n. eventuali variazioni della sede legale e istituzione di sedi secondarie;
  - o. la proroga, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società;
  - p. l'aumento o la riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
  - q. l'individuazione dei criteri ed approvazione dell'ammissione dei nuovi Soci;
  - r. l'approvazione del regolamento in materia di proprietà intellettuale dei risultati;
  - s. la concessione di diritti reali o personali di garanzia;
  - t. l'acquisto, la vendita, la concessione in usufrutto o in affitto e, in genere, in godimento dell'azienda o di un ramo d'azienda;
  - u. tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero gli argomenti che sono sottoposti al relativo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 15) Funzionamento dell'Assemblea**

1. I Soci si riuniscono in Assemblea rispettando le seguenti norme:

a. l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza del capitale sociale;

b. l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

2. Nelle seguenti materie l'Assemblea può decidere unicamente con il voto favorevole del CNR:

a. la distribuzione dell'utile d'esercizio;

b. le modifiche dello Statuto;

c. il trasferimento, la cessione o altre operazioni inerenti alla proprietà o la disponibilità dei beni finanziati, anche solo parzialmente, dal finanziamento disposto con il Decreto di concessione dell'agevolazione;

d. l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio privato;

e. la proroga, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società;

f. eventuali variazioni della sede legale;

g. l'aumento o la riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni, mediante avviso, da inoltrare tramite posta elettronica certificata, contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno:

a. entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del piano annuale e triennale di attività e del bilancio di previsione proposti dall'Organo di Amministrazione;

b. entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale, e comunque, qualora particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale lo richiedano, non oltre 180 (centottanta) giorni dopo la chiusura dell'esercizio.

4. Anche a prescindere da quanto previsto dal precedente comma 3, l'Assemblea si intende, comunque, regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che siano stati informati (i) il Consiglio di Amministrazione e (ii) l'Organo di Controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestono la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo e ai dipendenti della Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

6. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi video-audio-collegati purché:

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario, salvo che sussistano motivati impedimenti nel qual caso è possibile prescindere dalla compresenza. In tale ultima ipotesi, l'Assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente;

b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c. sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
- d. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
7. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente se nominato ovvero il Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
8. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
9. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale dell'adunanza, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 16) Consiglio di Amministrazione**

1. L'organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio d'Amministrazione formato da tre componenti nominati dall'Assemblea.
2. L'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinata come segue:
- 1 membro, a cui compete l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene designato dal Socio privato;
  - 1 membro, che coincide con il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, viene designato dal CNR;
  - 1 membro, a cui compete l'incarico di Amministratore Delegato della Società, viene designato dal socio privato.
3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati in relazione all'oggetto delle attività della Società. Non possono essere nominati Amministratori coloro che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 2382 c.c. e all'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi. Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.
4. Gli Amministratori restano in carica tre esercizi e sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. Se, per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.
6. Gli Amministratori devono convocare, entro sette giorni dall'avvenuto venir meno della maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.
7. Fino alla nomina dei nuovi Amministratori, gli Amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

## **Articolo 17) Funzionamento del Consiglio di amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore delegato vengono individuati ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione si considera validamente costituito con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, di chi presiede.
3. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione conformandosi alle seguenti norme:
  - a. la convocazione è spedita mediante Posta Elettronica Certificata, ovvero in difetto di quest'ultima mediante raccomandata A/R, a tutti gli Amministratori e all'Organo di Controllo;
  - b. la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare;
  - c. la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima della riunione;
  - d. in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita un solo giorno prima della riunione.
4. Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di deliberare anche senza convocazione formale se sono rispettate le seguenti norme:
  - a. alla riunione intervengono tutti gli Amministratori in carica;
  - b. interviene, altresì, l'Organo di Controllo;
  - c. tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato ovvero dal Consigliere più anziano.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione di ciascuna riunione, nomina tra i propri componenti un Segretario con il compito di trascrivere il processo verbale, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori in formato digitale.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video-audio-conferenza e, alle seguenti condizioni:
  - a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Segretario, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo, salvo che sussistano motivati impedimenti nel qual caso è possibile prescindere dalla compresenza. In tale ultima ipotesi, l'Assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente;
  - b. che sia consentito al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di accertare l'identità degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
  - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 18) Poteri, compiti e competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati alla decisione dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di assicurare la realizzazione del Progetto i-MATT e di garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dal Decreto di concessione dell'agevolazione e dai relativi Allegati e, in particolare, il raggiungimento delle *milestone* e dei *target* nel pieno rispetto del Cronoprogramma di attuazione del Progetto e degli obblighi di rendicontazione derivanti dal Decreto di concessione dell'agevolazione.

3. Sono, tra le altre, di competenza dell'Organo Amministrativo:

a. la predisposizione e l'approvazione della proposta di bilancio consuntivo d'esercizio e preventivo;

b. le delibere relative all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative inderogabili, da proporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

4. Il Consiglio di amministrazione può attribuire specifiche deleghe di gestione ad un solo amministratore.

#### **Articolo 19) Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale**

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e eventualmente, nei limiti dei poteri ad esso conferiti, all'Amministratore Delegato. In particolare, il Presidente:

a. svolge funzioni di rappresentanza;

b. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

c. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

d. vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

e. vigila sulla corretta esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ipotesi di sua assenza o di impedimento, ed il cui eventuale compenso è individuato ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera b), del presente Statuto.

#### **Articolo 20) Comitato Tecnico Scientifico**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è composto da un numero di tre o cinque componenti, scelti tra soggetti dotati di adeguate competenze scientifiche ed esperienze professionali in relazione agli ambiti di attività in cui opera la Società.

2. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

3. L'organo è presieduto da un Presidente, designato dal Socio pubblico, che rimane in carica per l'intera durata del mandato dell'organo. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Società.

4. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, l'organo comunque non decade, fermo restando che i singoli componenti debbono essere tempestivamente sostituiti. In tale ipotesi, i componenti subentrati restano in carica per la durata residua del mandato dell'organo.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a. fornisce pareri consultivi al Consiglio di Amministrazione in merito al grado di innovazione e di fattibilità tecnologica dei progetti di ricerca proposti da condursi all'interno della struttura;
- b. riferisce al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea su qualsiasi materia oggetto delle proprie competenze.

### **Articolo 21) Organo di Controllo**

1. I Soci nominano l'Organo di Controllo, stabilendone un compenso omnicomprensivo.
2. L'Organo di controllo può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale, cui viene attribuita anche la funzione di revisione contabile. Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'Organo di Controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.
3. I componenti dell'Organo di controllo debbono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.
4. Le competenze e i poteri dell'Organo di controllo sono stabiliti all'atto della relativa nomina.
5. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi e sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.
6. Al Socio pubblico o ai Soci pubblici della società è attribuito, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., lo specifico diritto di svolgere, con personale proprio, attività di controllo in relazione alla gestione della Società.

### **Articolo 22) Bilancio**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo esercizio che decorre dalla data dell'atto di costituzione della Società al 31 dicembre del relativo anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone la proposta di bilancio consuntivo d'esercizio e la presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

### **Articolo 23) Distribuzione degli utili**

1. Gli utili che i soci intendano distribuire – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lett. a), del presente Statuto – al termine dell'esercizio sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione alla società.

### **Articolo 24) Risorse umane e strumentali**

1. La Società si potrà avvalere del personale e delle strutture di ricerca dei Soci, nelle forme previste dalla legge. L'utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei soci sarà disciplinato da apposite convenzioni e/o contratti.

#### **Articolo 25) Proprietà intellettuale**

1. I risultati della ricerca realizzata dalla Società sono di esclusiva proprietà della Società medesima.

2. Nel caso in cui la Società realizzi attività di ricerca in collaborazione con il CNR, la ripartizione della proprietà intellettuale, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune nell'ambito delle attività della Società, verranno definiti con specifici accordi, redatti in conformità a quanto previsto dal vigente "Regolamento per la generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale sui Risultati della Ricerca del CNR e approvati dall'Assemblea a maggioranza assoluta del capitale sociale.

#### **Articolo 26) Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

#### **Articolo 27) Codice Etico e promozione della legalità**

1. La Società adotta un proprio Codice Etico recante norme etiche e di comportamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Con apposite iniziative, anche di tipo amministrativo e regolamentare, la Società promuove, con riferimento alla relativa organizzazione e funzionamento, la cultura della legalità, favorendo pratiche finalizzate alla prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché al potenziamento della trasparenza.

#### **Articolo 28) Rinvio a norme di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata.

#### **Articolo 29) Foro Competente**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente Statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.